XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1830

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARTA, BIANCOFIORE, COLUCCI, GIUDITTA

Modifica all'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, in materia di associazioni e circoli fra militari

Presentata il 16 ottobre 2006

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, stabilisce che i militari non possono scioperare, costituite associazioni professionali a carattere sindacale né aderire ad altre associazioni sindacali, e che — pertanto — la costituzione di associazioni o di circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

Nelle intenzioni del legislatore del 1978, il potere ministeriale di controllo è preordinato unicamente a impedire la costituzione di associazioni tra militari che perseguano scopi sindacali.

Eccettuata questa ipotesi, però, nel rispetto dell'articolo 18 della Costituzione, va riconosciuto anche ai militari il pieno diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalle leggi penali.

Uniche associazioni proibite sono quelle segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Nonostante che il citato articolo 8 demandi all'Amministrazione della difesa solo il controllo del carattere non sindacale delle costituende associazioni, il Ministro della difesa da sempre si arroga un potere di controllo più ampio di quello conferitogli dal legislatore e assume di poter impedire la costituzione di associazioni fra militari anche in base a criteri indeterminati (o atipici) e, soprattutto, privi di fondamento legislativo.

Ciò si ricava chiaramente dalle linee guida emanate dal Ministro della difesa il 16 luglio 2003, ove è asserito che « il preventivo assenso previsto dal terzo comma del richiamato articolo 8 è atto espressivo di discrezionalità, basato su valutazioni di cui la verifica del mero requisito della "asindacalità" è solo uno degli oggetti possibili ».

Tale asserzione non è rispettosa del dato normativo né della Carta costituzionale, onde sono illegittimi tutti gli atti di XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

controllo che – sulla scorta delle citate linee guida ministeriali – eccedano i limiti della verifica dell'« asindacalità » delle costituende associazioni.

L'attuale terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, infatti, non attribuisce (né potrebbe attribuire, stante il disposto dell'articolo 18 della Costituzione) all'Amministrazione una potestà di controllo libera nei fini e indeterminata nell'oggetto come intende invece il Ministero della difesa.

La modifica normativa che si propone, quindi, è volta a specificare – in modo che non vi siano più dubbi e incertezze al riguardo – che il controllo preventivo rimesso al Ministro della difesa è limitato alla verifica del solo carattere non sindacale della costituenda associazione di militari, fermi restando, ovviamente, gli altri limiti altrove espressamente previsti dal legislatore.

Il progetto di legge consta di un unico articolo che va ad integrare il terzo comma dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, esplicitando la natura e l'estensione della potestà di controllo ministeriale in materia.

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, dopo la parola: « difesa » sono aggiunte le seguenti: « , che ne accerta il carattere non sindacale ».



€ 0,30

15PDI.0026950